Penale Sent. Sez. 3 Num. 349 Anno 2019
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: DI STASI ANTONELLA
Data Udienza: 27/11/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Berna Giuseppina, nata a Sesto San Giovanni il 29/01/1967
Terzi Lorenzo, nato a Fornovo San Giovanni il 04/02/1957

avverso la sentenza del 23/12/2016 del Tribunale di Rimini

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per gli imputati l'avv. Catia Gerboni, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso ed in subordine dichiararsi l'intervenuta prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 23/12/2016, il Tribunale di Rimini dichiarava Berna Giuseppina e Terzi Lorenzo responsabili del reato di cui all'art. 659 cod.pen.- perché, nella qualità di soci della Namastè snc di Berna Giuseppina & C. con pubblico esercizio ad insegna "Hasta La Polastra" sito in Cattolica alla via Santa Chiata 4, disturbato le occupazioni e riposo delle persone- e li condannava ciascuno al pagamento dell'ammenda di euro 250,00.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deducono violazione dell'art. 659 cod.pen., lamentando il difetto di prova che i rumori prodotti dall'esercizio pubblico fossero intollerabili per una quantità indeterminata di persone, essendosi basata l'affermazione di responsabilità su una sola misurazione fonometrica e senza tener conto che il locale era ubicato in zona nella quale erano presenti altre attività con musica dal vivo.

Con il secondo motivo deducono vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità perché basata sulla deposizione del teste Zanini, addetto alla rilevazione fonometrica, la cui deposizione risultava contraddittoria, poco chiara ed imprecisa ed inidonea a comprovare l'entità del fenomeno rumoroso.

Con il terzo motivo deducono violazione dell'art. 62 bis cod.pen, lamentando l'ingiustificata esclusione delle circostanze attenuanti generiche per essere immotivato il relativo diniego, attesa l'incensuratezza degli imputati.

Con il quarto motivo deducono vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

In data 6.11.2018, Berna Giuseppina, a mezzo del difensore di fiducia, ha depositato memoria difensiva nella quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed ha eccepito l'intervenuta prescrizione del reato maturata in data 27.7.2018.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va premesso che, questa Corte ha chiarito, in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, che l'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: a) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; b) il reato di cui al comma primo dell'art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o l'attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; c) il reato di cui al comma secondo dell'art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995 (Sez.3, n5735 del 21/01/2015,Rv.261885).

Ritiene il Collegio, che, nella fattispecie in esame, emergono dalle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata dati fattuali significativi, che consentono di escludere che la condotta contestata si sia concretata nel mero superamento dei limiti di legge fissati per le emissioni sonore, dovendosi così escludere la possibile applicazione della l. n. 447 del 1995, art. 10, in quanto il procedimento ha tratto origine da plurime denunce presentate dagli albergatori della zona che lamentavano il disturbo della pubblica quiete, le quali coniugate all'accertamento tecnico espletato integrano il reato contestato.

2. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto doglianza non proponibile in sede di legittimità.

Il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata.

Il motivo, quindi, sollecita, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità in quanto diretto a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va rilevato che, come si evince dagli atti processuali e dalla stessa lettura della sentenza impugnata, la difesa degli imputati in sede di conclusioni non formulava specifica istanza in merito alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Va, quindi, richiamato il principio di diritto secondo il quale il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non potendo equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena a quella di concessione delle predette attenuanti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(Sez.3,n.11539 del 08/01/2014, Rv.258696; Sez.1,n.6943 del 18/01/1990, Rv.184311; Sez.2,n.2344 del 13/07/1987,dep.23/02/1988, Rv.177678).

4. Il quarto motivo di ricorso è, invece, fondato.

In sede di conclusioni la difesa degli imputati formulava specifica istanza in merito alla concessione dei benefici di legge.

Nella sentenza impugnata, però, non vengono esplicitate le ragioni per le quali gli imputati non siano stati ritenuti meritevole degli invocati benefici.

Il silenzio della decisione sul punto vizia parzialmente l'atto decisorio e tale omissione investe un ambito della decisione rimesso all'esclusivo apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

5. Consegue, pertanto, l'annullamento parziale della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Rimini affinché valuti, con giudizio di fatto non surrogabile in questa sede, la concedibilità o meno agli imputati della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Il ricorso nel resto va dichiarato inammissibile con la precisazione che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., sul punto della responsabilità la decisione diviene irrevocabile, risultando manifestamente infondata l'eccezione di prescrizione sollevata, in quanto tale termine sarebbe maturato solo in data 1.12.2019, tenuto conto della data di accertamento del reato-28.7.2013-, del termine massimo di prescrizione quinquennale e dei periodi di sospensione del procedimento pari a 492 giorni.

6. Va, infine, dato atto, quanto all'istanza di liquidazione di gratuito patrocinio depositata dal difensore della ricorrente Berna Giuseppina, che la stessa va rimessa al Tribunale di Rimini, giudice competente ai sensi dell'art 83, comma 2 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che prevede testualmente: "per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato".

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.

Così deciso il 27/11/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale